SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. II n. 18

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore FORMISANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2007

Modifiche agli articoli 14 e 16 del Regolamento del Senato

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La proposta di regolamentazione della formazione di sottogruppi politici (le cosidette componenti) all'interno del Gruppo Misto nasce da due ordini di esigenze:

- il crescente numero dei componenti del Gruppo e la mutazione sostanziale della natura del Gruppo che, da raggruppamento «indipendente», che raccoglieva essenzialmente i senatori a vita e i senatori appartenenti a espressioni partitiche locali ovvero a minoranze linguistiche, è andato sempre più trasformandosi in Gruppo di concentrazione di schieramenti politici che non si identificano, e quindi non aderiscono, agli schieramenti politici strutturati in gruppi parlamentari;
- la necessità di evitare la formazione di sottogruppi che non corrispondano ad una aggregazione derivante da comunanza politica con la costituzione di sodalizi tra parlamentari solo sulla base di interessi contingenti e pratici, al di fuori di una condivisione di schieramento politico e, quindi, al di fuori della logica stessa che caratterizza le posizioni e il ruolo delle attività parlamentari.

D'altro canto, tale regolamentazione non fa altro che rispecchiare regole che già esistono alla Camera dei deputati e, quindi, non ha carattere innovativo ma, al contrario, non fa altro che adeguare il sistema di organizzazione del Senato a quello già sperimentato alla Camera.

L'aspetto più rilevante è determinato proprio dai presupposti per la costituzione dei raggruppamenti riconosciuti e che mira, appunto, a non far scadere a meri gruppi estemporanei di comodo, le aggregazioni di singoli senatori. La dignità di sottogruppo deve infatti derivare da ragioni obiettive di schieramento che si sostanziano nella fissazione di un numero minimo di tre componenti di provenienza politica da schieramenti riconosciuti come partiti o movimenti esistenti e nella individuazione di precise connotazioni di «schieramento politico elettivo».

Da qui nasce, ovviamente, l'esigenza di stabilire le regole di funzionamento e di partecipazione alla vita del Gruppo Misto attraverso meccanismi che valorizzino le qualificazioni e i sottogruppi politici che lavorano nel Gruppo Misto stesso. Tale regolamentazione, infatti, da un lato esalta le ragioni politiche di aggregazione, restituendo alle scelte di appartenenza il valore politico che risiede nel mandato parlamentare stesso di ogni senatore e dall'altro determina ordine e sistematicità alla vita del Gruppo, soprattutto in questa delicata legislatura in cui il Gruppo stesso è chiamato a coprire un ruolo politico di particolare rilevanza e visibilità nella vita delle istituzioni legislative e di rappresentanza politica.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

All'articolo 14 del Regolamento dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di formare componenti politiche in seno ad esso a condizione che ciascuna consti di almeno tre senatori, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per il Senato della Repubblica, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo Misto può altresì essere costituita da senatori, in numero non inferiore a due, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate».

Art. 2.

All'articolo 16 del Regolamento è aggiunto infine il seguente periodo:

«Le dotazioni attribuite al Gruppo Misto sono determinate avendo riguardo anche al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente». XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

Dopo l'articolo 16 del Regolamento è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. - (Costituzione e deliberazioni del Gruppo Misto). – 1. Gli organi direttivi del Gruppo Misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve tener conto delle varie componenti politiche del medesimo Gruppo.

2. Gli organi direttivi del Gruppo Misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente del Senato avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo Misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione al Consiglio di presidenza».